

4 - Condizioni per il mantenimento di servizi in house

L'affidamento in "house providing" di servizi a società di capitali, può avvenire ed essere mantenuta alle seguenti **condizioni**:

- il capitale sociale delle Società sia interamente pubblico;
- gli Enti, titolari dell'intero capitale sociale delle Società affidatarie, esercitano su di esse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- le Società realizzano la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano;
- l'apertura del capitale sociale, anche solo futura e potenziale, a soci privati ovvero ad altri soci pubblici diversi dalle amministrazioni affidanti in house, altera l'influenza dominante sulla società e fa venir meno il controllo analogo.

Il Parlamento Europeo il 15 gennaio 2014 ha approvato nuove direttive, tra cui la 2014/23/UE (Consiglio del 26 febbraio 2014), sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; la direttiva 2014/25/UE (Consiglio, del 26 febbraio 2014), sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che ha avuto una lunga fase di gestazione che si è conclusa con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 marzo 2014, n. L. 94. Si rammenta che la nuova regolamentazione dell'**in house providing**, contenuta nel testo dell'art. 12 della direttiva medesima, è in realtà una disciplina immediatamente vincolante e applicabile nei confronti degli Stati membri in quanto si tratta di materia che fa capo alla competenza esclusiva del legislatore europeo, quale diretta attuazione dei trattati.

Con tali direttive è stabilito che:

Il controllo analogo è compatibile con la partecipazione di privati al capitale, purché:

tale partecipazione non comporti controllo o potere di veto o un'influenza determinante sulla società (dunque, a patto che il privato non possa influire sulle decisioni strategiche);

l'attività prevalente sia svolta a favore dell'ente affidante. Tale requisito sussiste allorché oltre l'80% delle attività della società controllata siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre amministrazioni controllate dall'amministrazione aggiudicatrice.

Sul tema del "**controllo analogo**", inoltre, va ricordato che la Corte di Giustizia dell'UE ha più volte chiarito che nel caso in cui venga fatto ricorso ad un'entità posseduta in comune **da più autorità pubbliche**, il "controllo analogo" può essere esercitato congiuntamente da tali autorità, senza che sia indispensabile che detto controllo venga esercitato individualmente da ciascuna di esse; tale giurisprudenza, peraltro, non specifica attraverso quali sistemi operativi debba estrinsecarsi la presenza di ciascun socio negli organi direttivi e con quale modalità concreta quest'ultimo debba concorrere al suddetto controllo.

5 - Consigli d'amministrazione delle società

5.1 - Composizione – numero consiglieri:

Riferimenti normativi:

Art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ⁽⁹⁾

Art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cit. ⁽¹⁰⁾;

Art. 4, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135; (c.d. spending review) ⁽¹¹⁾

Art. 1, comma 562, della legge 27.12.2013, n. 147. ⁽¹²⁾

Artt. 9 e 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; ⁽¹³⁾

Art. 16 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 ⁽¹⁴⁾

I **consigli di amministrazione delle Società** controllate **direttamente o indirettamente** dalle amministrazioni pubbliche (*di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*), devono essere costituiti avvalendosi di soggetti che, oltre a possedere le necessarie capacità tecniche e professionali, non devono trovarsi in situazioni che possano integrare fattispecie riconducibili alle cause di inconfiribilità e di incompatibilità, previste dalla specifica disciplina in materia dettata dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Le norme prima citate disciplinano in maniera articolata il numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione, così sintetizzabili:

- Se la società ha conseguito nell'anno 2011 un **fatturato da prestazione di servizi** a favore di amministrazioni pubbliche **superiore al 90 per cento** dell'intero fatturato, **devono essere composti da non più di 3 membri**.

- Nelle altre società a totale partecipazione pubblica, **devono essere composti da tre o cinque membri**, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.

Nel caso di C.d.A. composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri prima indicati.

Nel caso di C.d.A. composti da cinque membri, è assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta.

È consentita la nomina di un amministratore unico.

RICORDARE che: in presenza di un **risultato economico negativo** per due anni consecutivi si crea una giusta causa per la **revoca degli amministratori**.

Nomina dei dipendenti nelle società partecipate

N.B. È stato eliminato l'obbligo della presenza, nei C.d.A. delle società controllate direttamente o indirettamente, di dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza. (*cfr. art.16 del DL 90/2014 che modifica l'art. 4/4c del DL. 6.7. 2012, n.95, conv. in L. 135/2012*).

Qualora tra i membri del C.d.A. siano stati nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ovvero dipendenti della società controllante *i relativi compensi devono essere riversati all'amministrazione e*

confluiscono al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

5.2 - C.d.A. – Compensi - Limiti

Art. 1, commi 718, 725, 726, 727, 728 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ⁽¹⁵⁾

Art. 6, comma 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cit.; ⁽¹⁶⁾

Art.1, comma 554 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ⁽¹⁶⁾

COMPENSI:

Agli Amministratori degli EE.LL. nominati nei C.d.A. delle proprie partecipate, non compete alcun emolumento a carico della società:

- ***al presidente***, può essere assegnato un compenso lordo annuale, onnicomprensivo, non superiore al 70% dell'indennità spettante al sindaco, ex legge 267/2000;
- ***ai componenti*** del consiglio di amministrazione non superiore al 60%;

L'indennità va determinata in relazione a quella spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione;

- i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo sono ridotti del 10% da giugno 2010.(*art. 6/6c, D.L 78/2010*);
- dal 2015, se la partecipata ha un ***risultato economico negativo***, i compensi sono, ulteriormente, ridotti del 30% (*art. 1/554c, L. 147/2013*)

In applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, *“Ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, **qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione** o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della società controllante **hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza.**”*

Infine va rammentato che sono stati fissati veri e propri **tetti retributivi**, applicati tanto ai compensi degli amministratori di società partecipate (*non quotate*) direttamente o indirettamente, quanto ai trattamenti economici dei dipendenti.

In un primo momento tale limite era stato stabilito nel trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione (*art. 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, comma aggiunto dall'art. 2, co. 20-quater, lett. b), d.l. n. 95/2012*), **successivamente, con l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 66/2014, il tetto è stato ridotto all'importo di 240 migliaia di euro.**

Va ricordato infine che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle partecipate, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. (*cfr. art. 4, DL*

*95/2012, conv. in legge 135/2012, modificato dall'art. 16, DL
90/2014, conv. in legge 114/2014*

6 - Obblighi delle partecipate

Legge 27.12.2013 n. 147 – articolo 1, comma 553 - ⁽¹⁸⁾

A decorrere dall'esercizio 2014, le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali, indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ⁽¹⁹⁾ **a partecipazione di maggioranza**, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, **concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica**, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza.

Va tenuto conto, infatti, che la legge 196/2009, intervenendo in materia di contabilità e finanza pubblica, all'art. 1, comma 2, prevede che *“Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”*.

Pertanto, alle regole dettate per le “pubbliche amministrazioni” di cui all’**art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165** – *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* - ⁽²⁰⁾ sono state aggiunte anche quelle stabilite per i soggetti indicati nell’elenco comunicato dall’ISTAT, che svolge a livello nazionale la funzione prevista, a livello europeo dalle disposizioni (cfr. *Manuale del SEC 95 sul disavanzo e sul debito pubblico e Legge 296/2009*) in materia di contabilità e finanza pubblica.

1. Per i servizi pubblici:

parametri *standard* dei costi e dei rendimenti costruiti nell’ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; ⁽²¹⁾

2. Per i servizi strumentali: prezzi di mercato

Rammentare, inoltre, che, in base a quanto stabilito da:

D.L- 13.08.2011 n. 138, convertito in legge 14.9.2011 n. 148 – art. 3 bis,

comma 6, (inserito dal D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in legge il 24/03/2012 n. 27) ⁽²²⁾

Legge 27.12.2013 n. 147, art. 1, comma 559. ⁽²³⁾

3. Le società affidatarie “in house” sono soggette, come in maniera dettagliata vedremo nei paragrafi seguenti, ad operare rispettando le regole dettate per:

- **il patto di stabilità interno;**
- **gli acquisti di beni e servizi;**
- **il reclutamento del personale ed il conferimento incarichi;**
- **vincolare le assunzioni e contenere le politiche retributive del personale.**

7 - Prescrizioni economiche e controlli

7.1 - Patto di stabilità interno

Anche le società affidatarie “in house”, sono soggette al patto di stabilità interno, (ex art. 25, comma 1, lett. a) del D.L. 24-01-2012, n. 1, convertito in legge il 24-03-2012, n. 27) ⁽²⁴⁾ “secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ss. mm.”

Inoltre, secondo la previsione dell’art. 1, comma 551. della Legge 27.12.2013 n. 147, ⁽²⁵⁾ gli Enti proprietari, dei soggetti di cui al comma 550, ⁽²⁶⁾ hanno l’obbligo di **accantonare nell’anno successivo in un fondo vincolato**, proporzionale alla quota di partecipazione, un importo pari al risultato di esercizio o saldo finanziario negativo non immediatamente ripianato.

Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.

Per le società che svolgono **servizi pubblici a rete** di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti: **Risultato di esercizio** = differenza tra valore e costi della produzione, ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile

L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione, nel caso:

- ✓ di ripiano della perdita di esercizio o di esercizi precedenti;
- ✓ di dismissione della partecipazione;
- ✓ di messa in liquidazione del soggetto partecipato.

In estrema sintesi il comma 551 citato, corresponsabilizza l'ente controllante con l'azienda partecipata ponendo l'obbligo di effettuare un accantonamento pari alla perdita (*con una "agevolazione" per i servizi a rete*).

RAMMENTARE CHE, in base: all'art. 6, comma 19, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30.07.2010, n. 122, (iv) - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi,...

.....le Pubbliche amministrazioni, salvo quanto previsto dall'art. 2447 C.C., **non possono effettuare a favore di Società non quotate:**

- *aumenti di capitale;*
- *trasferimenti straordinari;*
- *apertura di credito;*
- *rilasciare garanzie:* se le Società hanno registrato, **per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio**, per la copertura delle perdite, con utilizzo di riserve disponibili (*anche infrannuali*).

Sono, invece, consentiti i trasferimenti a fronte di:

- ✓ convenzioni;
- ✓ contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse;
- ✓ realizzazione di investimenti;

È anche autorizzato il trasferimento al fine di salvaguardare la **continuità della prestazione di servizi** di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica.

Si rammenta che l'art. 1, comma 609, della legge 190/2014 - stabilità 2015 (*riportato alla nota 4-bis*), che modifica l'articolo 3-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, in legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che le spese in conto capitale, finanziate con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, ***sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.***

7.2 - Acquisto beni e servizi

Anche per questa materia le partecipate, affidatarie in house, sono state assimilate alle pubbliche Amministrazioni.

La fonte normativa è l'**art. 3-bis, comma 6, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148,)** ⁽²⁸⁾ - così come integrato, dov'è stabilito: *“Le società affidatarie “in house” sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.* (22)

----**AGGIORNAMENTO (22)** La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 550) che le presenti modifiche si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

Considerato che il rinvio è stato fatto alle ***“disposizioni di cui D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni”*** e che l'art. **33, comma 3-**

bis, di tale decreto è stato riformulato con il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, (29) sembrerebbe doverne conseguire che anche le partecipate debbano avvalersi per l'appalto di servizi e forniture delle **Centrali uniche di committenza**, così come le P.A. e non possono acquisire autonomamente neppure, servizi e forniture d'importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto, poiché la nuova disposizione di finanza pubblica assume nell'ordinamento carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all'art. 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice. (Cfr. parere della Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la Regione Piemonte n. 144/2014)

Ciò determina che, in assenza di deroghe legislative e/o di chiarimenti, **anche le Partecipate**, così come i Comuni non capoluogo di provincia, **non possono procedere ad acquisire autonomamente** neppure lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, con la conseguenza che il blocco, praticamente generalizzato, che dal 1° luglio si è prodotto negli appalti dei Comuni non capoluogo di Provincia, si estenderà anche alle aziende speciali, alle istituzioni ed alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali che sono tenute (*ex art. 3-bis del D.L. 138/2011*) **all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.**

Al momento della redazione del presente "memorandum" **si prospetta un rinvio del divieto**, alla luce degli inconvenienti che tale norma sta determinando. La conferenza Stato-città ha concordato un posticipo dell'entrata in vigore della norma, contenuta nella "spending review", con un rinvio al 1 gennaio 2015 dell'applicazione

della norma per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni ed al 1 luglio 2015, l'applicazione di quella riguardante gli appalti dei lavori pubblici.

7.3 - Fatturazione elettronica

La previsione della fatturazione elettronica nei confronti delle P. A. è stata introdotta dalla Finanziaria 2008 (**art. 1, comma 209, Legge 24 Dicembre 2007, n. 244**) ⁽³⁰⁾. Era stato stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato dovesse essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), *(sistema informatico di supporto al processo di "ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie")* nonché alla *"gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica"*.

Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite soltanto con il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, così che, a partire dal 6 giugno 2014, non saranno più accettate fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.

Dal 31 marzo 2015, poi, tale disposizione si applicherà ai restanti enti nazionali ed alle amministrazioni locali. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

In più, siccome la norma fa espressamente riferimento alle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, della L. 196/2009, *(per questi soggetti indicati nell'elenco ISTAT)*, tali obblighi decorreranno dal termine di 24 mesi

dall'entrata in vigore del decreto e, quindi, saranno vigenti da marzo 2015.

Inoltre, l'art. 3 dello stesso Decreto ministeriale prevede che le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco.

Alla luce di quanto sopra esposto, ne deriva che le partecipate, entro marzo 2015:

- dovranno accreditarsi presso l'IPA;
- dovranno rispettare le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;
- dovranno individuare uno o più uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche e provvedere al loro inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

A decorrere dal 1 marzo 2015, non potranno accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale sino all'invio della fattura in forma elettronica;

7.4 - Split payment p. A - gestione dei pagamenti negli enti pubblici

Altro adempimento cui le Partecipate devono sottostare è dato dal c.d. **"split payment"**, che trae origine dall'art. 17-ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **"Stabilità 2015"**, ove è stabilito per le P.A. acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di **scissione dei pagamenti relativamente all'IVA**, che impone loro di versare direttamente all'erario, l'IVA loro addebitata dai fornitori.

Devono applicare tali disposizioni tutte le amministrazioni e gli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.

Le modalità per l'applicazione della disposizione sono contenute nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze in data 23 gennaio 2015 e nella relazione allegata.

I fornitori (*e, quindi, le partecipate che gestiscono i servizi per conto degli EE. LL.*), ex art. 2, del D.M. suddetto devono:

- emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, apponendo l'annotazione **"scissione dei pagamenti"**;
- registrare la fattura (*nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto*) ma non devono computare come IVA a debito l'imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (*a seconda dei casi, mensile o trimestrale*), in quanto l'importo evidenziato deve essere versato dall'amministrazione acquirente.

Non è opportuno soffermarci, in questa sede, sulle modalità di gestione del nuovo sistema, essendo esaustive le istruzioni dettagliate contenute nella relazione del MEF.

8 - Personale

8.1 - Reclutamento del personale e conferimento incarichi

L'art. 3-bis, comma 6, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148,) ⁽³¹⁾- così come integrato, stabilisce che: “Le società affidatarie “in house” sono tenute.....omissis. ***Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3, dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,*** ⁽³²⁾ ***nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. (22)***

AGGIORNAMENTO (22)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 550) che le presenti modifiche si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

8.2 - Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

In materia di incarichi una recente novità è stata introdotta **dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114** ⁽³³⁾ che vieta alle pubbliche amministrazioni e ad altri (*aziende e partecipate*) inseriti nell'elenco ISTAT, (*ai sensi*

dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), **di conferire a soggetti** già lavoratori privati o pubblici **collocati in quiescenza**, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni nonché di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

In compenso viene, però, concessa una deroga. Sono, infatti, **consentiti gli incarichi** e le cariche conferiti ai pensionati, **a titolo gratuito**, per un tempo non superiore ad un anno.

8.3 - Vincoli assunzionali e contenimento delle politiche retributive

Prima dell'abrogazione, (operata dall'art. 3/5c, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90), l'**art 76, comma 7, terzo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112**, convertito con modificazioni dalla **Legge 6 agosto 2008, n. 133** ⁽³⁴⁾ conteneva il principio del cd. "**consolidamento delle spese di personale**", che non dovevano superare il 50% delle spese correnti dell'Ente Locale partecipante.

In tale spesa si doveva calcolare anche la spesa sostenute dalle società partecipate dagli EE.LL. (con eccezione delle Soc. quotate) se titolari di servizi "in house."

Alle partecipate si applica il principio della **riduzione dei costi del personale**, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, secondo quanto stabilito dall'**art. 18, comma 2 bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133** ⁽³⁵⁾, (prima sostituito dall'art.1/557c, della Legge 27/12/13 n. 147, e nuovamente sostituito dall'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. in Legge 23 giugno 2014, n.89), che assegna all'Ente controllante l'onere di definire, per ciascuno dei "**partecipati**", specifici criteri e modalità di attuazione del

principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Sarà, pertanto, ciascuna “partecipata” a dover adottare appositi provvedimenti per recepire, in sede di contrattazione di secondo livello, quanto indicato dall’Ente controllante, per mantenere il livello dei costi del personale coerente agli indirizzi ricevuti.

Da quanto detto consegue che le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica ***sono escluse dall’applicazione diretta dei vincoli prima citati, ma è l’ente locale controllante*** che, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, deve ***stabilire le modalità di applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive***, che verranno adottate con provvedimenti della partecipata.

8.4 - Mobilità del personale ed assegnazione nuove mansioni

Altra novità da tenere presente è stabilita dall’**art. 5, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114** ⁽³⁶⁾ che inserendo il comma 567-bis, all’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che le procedure attivate dagli enti locali e dalle società controllate per la **riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza** presso le stesse società devono concludersi entro 60 giorni (*per le procedure di cui al comma 566*) e 90 giorni (*per le procedure di cui al comma 567*) dall’avvio.

Entro 15 gg. dalla conclusione delle citate procedure il personale della società può chiedere alla società o all’amministrazione controllante la società, in via subordinata, di essere ricollocato nell’organico della stessa o di altra società in una qualifica inferiore.

Anche per l'attuazione del "**piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**", dagli EE.LL. (cfr. par 2.2 precedente) le tutele previste per il personale, sono mantenute dalla finanziaria 2015, che richiama l'art. 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (cfr. art. 1/614c legge 23 dicembre 2014, n. 190)

8.5 - Costo annuo del personale

In tema di controlli e di contenimento della spesa del personale significative novità vengono introdotte dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che presuppongono una penetrante azione di controllo sulle partecipate da parte degli Enti soci.

Come vedremo in seguito, gli EE.LL., specie quelli di maggiori dimensioni, devono implementare il sistema di controlli già stabilito dall'art. 147-quater del TUEL ed a tal fine l'Amministrazione è tenuta a definire nella relazione previsionale programmatica allegata al bilancio dell'EE.LL., gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi.

Dal 1° gennaio 2014, **le società (non quotate) partecipate direttamente o indirettamente, (diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) sono tenute a comunicare** alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, **il costo annuo del personale comunque utilizzato**, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e

delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. (cfr. **art. 60, comma 3, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165**, come modificato dall'**art. 2, comma 11, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125**). ⁽³⁷⁾

8.6 - Rapporto di lavoro dei dirigenti delle società partecipate

Nell'art. 3, del citato D.L. 101/2013, in sede di conversione nella legge 125/2013, sono stati inseriti i commi 7-bis e 7-ter, entrambi finalizzati a contenere gli oneri per la finanza pubblica mediante una riduzione dei trattamenti economici e della posizione lavorativa dei dirigenti delle società pubbliche.

In particolare sono state dettate nuovi criteri in materia di trattamento economico dei dirigenti delle società partecipate, prevedendo che nella regolamentazione del rapporto di lavoro, le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA, (*ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati*) non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti, **clausole contrattuali** che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti **benefici economici superiori** a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro, pena la nullità delle relative clausole.

Va tenuto conto, inoltre, che con la norma citata, i dirigenti delle società che risultavano titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità già disposta, dovevano **cessare dall'incarico improrogabilmente al 31 dicembre 2013**, qualora le stesse società avessero chiuso l'ultimo esercizio in perdita.⁹ - Controlli sulle partecipate da effettuare dall'ente locale

ART. 147-quater, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267: Controlli sulle società partecipate non quotate ⁽³⁸⁾

9 - Controlli sulle partecipate da effettuare dall'ente locale

ART. 147-quater, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267: Controlli sulle società partecipate non quotate ⁽³⁸⁾

9.1 - Controlli preventivi

Gli EE.LL. partecipanti devono fissare gli **obiettivi gestionali delle società partecipate** secondo standard qualitativi e quantitativi (*per le società partecipate non quotate*)

Sono gli stessi EE.LL. a dover stabilire, con **APPOSITO REGOLAMENTO DA VALERE PER TUTTE LE PARTECIPAZIONI**, quale deve essere la percentuale (%) di partecipazione al di sopra della quale procedere allo svolgimento delle attività che si sostanziano nei **controlli di cui si tratta nel proseguo.**

Rammentare che l'EE.LL. si deve dotare di Sistema informativo finalizzato a rilevare:

i rapporti finanziari tra ente proprietario e società. (non basta la "riconciliazione" ex art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 135, dei crediti e debiti, fatta in sede di rendiconto);

la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società. (Tenuta della contabilità analitica e dei centri di costo; verifica delle retribuzioni e dei superminimi; si vengono fatte anticipazioni e/o prestiti ai dipendenti, ecc.)

l'esistenza nei necessari contratti di servizio, regolarmente sottoscritti;

la qualità dei servizi;

il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Pertanto, si rende indispensabile per ciascun Ente dotarsi di una struttura di controllo sulle società partecipate, (*ex art. 147-quater del TUEL, introdotto dall'art. 3 e del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213*) che utilizzi i dati del suddetto sistema informativo.

Occorre avere presente che l'art. 147-bis del TUEL, prevede **due tipologie di controllo**:

di regolarità amministrativa attraverso il parere preventivo sulla regolarità tecnica e di regolarità contabile e nella fase successiva seguendo i principi generali di revisione aziendale;

di controllo strategico al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, della qualità dei servizi erogati del grado di soddisfazione della domanda.

9.2 - Controlli periodici e successivi

Gli EE.LL. devono assicurare la seguente attività relativa al "controllo" sulle partecipate, previa determinazione (nella relazione previsionale e programmatica redatta ex art. 170/6c, del TUEL) degli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di

bilancio, che in termini di efficacia, efficienza ed economicità **dei vari servizi gestiti dalle “partecipate”** :

Monitoraggio periodico sull’andamento della gestione (report trimestrali e/o quadrimestrali);

Analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati;

Azioni correttive;

Sulla base delle informazioni acquisite, l’Ente locale analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente.

I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante **bilancio consolidato, con competenza economica**.

9.3 - Controllo sugli equilibri finanziari

ART. 147-quinquies, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 ⁽³⁹⁾

Il **“controllo” degli equilibri finanziari degli EE.LL.**, (che è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e la vigilanza dell’organo di revisione), implica la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell’ente locale in relazione all’andamento economico-finanziario delle “partecipate”.

A tal fine devono essere costantemente monitorate le situazioni che potrebbero dare luogo a potenziali **squilibri finanziari**, individuabili nel:

- ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- aumento non giustificato di spesa per gli organi politici istituzionali.

Responsabilità dell'Ente Locale nella gestione delle Società Partecipate.

Si riportano alcuni esempi:

Condannato Sindaco del Comune di (Socio unico di S.p.a.) per mancato esercizio dell'azione sociale di responsabilità a carico degli amministratori (*art. 2393 c.c.*)

Corte dei Conti Sezione Lazio sentenza n. 1015 del 10.09.99

Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 13702 del 22.07.2004

“per il Sindaco del Comune..... sussiste l'obbligo di esercitare le azioni di responsabilità verso gli amministratori, a tutela del patrimonio comunale. L'esercizio di tali azioni, ricorrendone i presupposti, costituisce quindi un obbligo giuridico e non rientra tra le attività discrezionali rimesse a valutazioni di merito”

Condannati i Sindaci di alcuni Comuni del(Soci del S.r.l.)

Corte dei Conti Sezione Toscana sentenza n. 267 del 28.04.09

- per “l'aver nominato, quali componenti del CdA, persone prive dei necessari requisiti di professionalità e competenza; l'aver approvato i bilanci quando erano già emerse numerose irregolarità nella gestione;

- l'aver omesso un'adeguata vigilanza sulla gestione e l'aver omesso di esperire l'azione di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori"

La Corte afferma, altresì, che

- "il controllo dell'Amministrazione pubblica, nei confronti delle società a partecipazione totale, non possa limitarsi ad una verifica successiva sulla gestione, attraverso l'approvazione del bilancio, né ridursi al mero esercizio del potere di nomina dei rappresentanti dell'Ente in seno al Consiglio di Amministrazione della società partecipata, ma deve essere un controllo attuale, puntuale e concomitante all'attività gestionale della società, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifici poteri ispettivi"

Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.09

La Corte sostiene che l'Ente è responsabile anche delle irregolarità contabili della propria partecipata, sulle quali è tenuto a svolgere un attento e costante controllo, al fine di rilevare ed impedire l'utilizzo di risorse in maniera non conformi a criteri di sana gestione, tale da poter causare squilibri sul bilancio dell'Ente.

La qualità di società partecipata al 100% dall'Ente sta a significare che l'attività che essa svolge è nell'esclusivo interesse dell'Ente locale, ciò giustifica l'esercizio, da parte di quest'ultimo, di poteri di ingerenza e di controllo su detti soggetti, atteso che l'Ente esercita sul soggetto erogatore del servizio pubblico un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale sentenza n. 402 del 21.09.11

“... il danno erariale per la quale si è agito è la risultante di una gestione dissennata della società la quale, in dispregio di ogni regola di sana amministrazione, ha assunto spese di personale incompatibili con le proprie evidenze economiche ed ha piegato la propria organizzazione al perseguimento di fini estranei allo scopo sociale.

.... l’attribuzione all’ente pubblico locale di oneri e costi indebiti, sono tutti comportamenti che, se dannosi, non possono trovare giustificazione in una finalità in astratto meritevole di considerazione è [...] ma in concreto perseguita al fine di eludere i limiti posti al patto di stabilità ed in dispregio di qualsivoglia compatibilità finanziaria.”

9.4 - Verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate

Un’altra incombenza prevista, almeno fino alla chiusura della rendicontazione 2014, per le partecipate e per gli Enti partecipanti, dall’**art. 6, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135**, ora abrogato dall’art. 77, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ⁽⁴⁰⁾ ha lo scopo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si verifica tra i bilanci della partecipata e dell’ente pubblico socio.

La norma stabilisce, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, che i Comuni e le Province alleghino al rendiconto una **nota informativa**

contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, deve essere **asseverata dai rispettivi organi di revisione** e deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze fornendo le relative motivazioni.

Gli adempimenti occorrenti possono così sintetizzarsi:

- evidenziazione dal conto dei residui dell'EE.LL, di tutte le voci aventi ad oggetto i debiti e i crediti nei confronti delle società partecipate ritenute rilevanti;
- sottoposizione dei dati così raccolti al collegio dei revisori dei conti dell'ente locale;
- nel caso l'Ente partecipante ed il suo organo di revisione non rilevino nel bilancio certificato dell'organismo partecipato la chiara evidenziazione sopra delineata delle singole poste creditorie/debitorie, l'amministrazione partecipante è tenuta a curare i seguenti ulteriori incombenzi:
 - ✓ asseverazione da parte del soprarichiamato collegio dei revisori dei conti dei dati rilevati dalla contabilità dell'Ente partecipante;
 - ✓ invio dei dati asseverati alle società partecipate oggetto dall'attività di conciliazione, per il confronto con le risultanze delle contabilità societarie;
 - ✓ asseverazione dei dati rilevanti da parte dell'organo di revisione della società partecipata e successiva trasmissione della richiesta nota all'ente controllante, nella quale venga fornito analitico

- riscontro dell'eventuale concordanza o discordanza con le risultanze presenti nel bilancio dell'ente;
- ✓ nel caso di mancata concordanza, alla luce del disposto della norma in analisi, l'Ente partecipante è tenuto ad effettuare una precisa analisi volta ad identificare le cause determinanti la divergenza dei risultati, adottando senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

L'EE.LL. **oltre a tale verifica deve porre in essere un effettivo e costante monitoraggio** sull'andamento della società partecipata, tenuto conto non solo della natura pubblica e delle risorse impiegate nel servizio svolto, ma anche, e soprattutto, della sua qualità di socio, con i correlativi compiti di vigilanza e controllo, che da tale qualifica discendono.

9.5 - Fallibilità delle partecipate e giudice

Competente

Corte di cassazione sezioni unite sentenza n. 26283 del 08.10.2013

... le conclusioni cui questa corte è pervenuta nell'individuare i limiti della giurisdizione del giudice contabile nelle cause riguardanti la responsabilità degli organi di società a partecipazione pubblica [...] in quanto queste ultime hanno della società solo la forma esteriore ma, [...] costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi

Il consiglio di amministrazione è svuotato di significativi poteri gestionali, ed è un mero esecutore delle determinazioni della “*governance*” degli enti soci, cui spettano poteri più incisivi di quelli di norma riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza sociale.

Le decisioni più importanti della società, quindi, devono essere preventivamente sottoposte all’esame e all’approvazione del socio pubblico.

Le società in house sono immuni da qualsiasi vocazione commerciale, perché si riducono a una “*longa manus*” dell’amministrazione socia, la quale reperisce prestazioni a contenuto negoziale non sul mercato, ma al proprio interno, appunto perché si serve di un proprio ente strumentale (la società in house) giuridicamente distinto sul solo piano formale, in deroga ai principi di concorrenza.

La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente espliciti la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettato a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.

Posta l’immedesimazione tra ente pubblico socio e società in house, non può che derivare, quale logica conseguenza, non solo la giurisdizione della Corte dei conti nell’azione sociale di responsabilità per danni al patrimonio societario (da considerarsi

pregiudizio al patrimonio dell'ente pubblico socio) ma anche e soprattutto la sottrazione (che ancora le Sezioni Unite non affermano espressamente) della società in house al fallimento, dato che l'art. 1, l. fall. esclude gli enti pubblici dal perimetro dei soggetti fallibili. I debiti della società in house vanno considerati debiti dell'ente socio, il quale non potrà "scaricarli", in caso di insostenibilità, sul ceto creditorio e non potrà disinteressarsi della relativa gestione, sapendo che dovrà provvedere alla copertura del deficit della società insolvente in misura proporzionale alla propria partecipazione; con ovvie ripercussioni finanziarie sull'ente socio, e gli intuibili rischi di dissesto per quest'ultimo, connessi all'assunzione dei debiti della partecipata in house e, in ultima istanza, dell'obbligo di provvedere al relativo adempimento.

10 - Amministrazione trasparente

Una disciplina della materia, per quanto riguarda gli enti locali, era data dall'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, emanato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (Ora abrogato dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ove è stabilito che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10"). Per cui gli EE.LL. erano soggetti al principio di trasparenza, anche se non erano tenuti alla puntuale adozione di tutti gli strumenti che, dettagliatamente, erano previsti dalla medesima norma (*piano della trasparenza, sezione del sito "trasparenza, valutazione e merito"*).

Con l'emanazione della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, tali Enti sono tenuti ad adottare tutti gli strumenti e le misure ivi previste, con rilevanti conseguenze sul piano organizzativo e dell'attività degli enti locali medesimi.

Ma non dobbiamo occuparci solo delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto, pure **le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni** locali, (*indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*), ai sensi dell'**art. 11, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33** ⁽⁴¹⁾ – "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", **devono**

osservare le norme riguardanti la pubblicità, la trasparenza e la diffusione delle informazioni.

Diversamente dagli enti locali, però, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società dalle stesse controllate, ancorché soggette agli obblighi di pubblicità, nei limiti ricordati, (devono, cioè, osservare le norme riguardanti la pubblicità, la trasparenza, ecc..) **non sono tenute ad adottare il Programma Triennale Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.).**

Pertanto, **le società partecipate** sono ad un tempo **destinatari attivi e passivi** delle norme citate; per un verso, hanno l'onere di effettuare tutte le pubblicazioni previste e, dall'altro, sono sottoposti a richieste e controlli, quando l'obbligo della pubblicazione di dati ed informazioni è posto in capo all'ente pubblico controllante.

In particolare, tali norme (*che intendono garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni*), prevedono specifici obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali delle PP.AA. di documenti, informazioni e dati concernenti la loro organizzazione e l'attività da esse svolta e, come specifica il citato 2^a comma dell'art. 11 del D.Lgs. 33/2013, per le **società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse controllate**, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, **si applicano**, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, **le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.** ⁽⁴²⁾

Va notato come nel Decreto delegato gli obblighi sulla "trasparenza" vengano estesi (*con un sospetto "eccesso di delega"*) anche alle

“partecipate” quando, invece, nessun onere del genere era previsto dalla Legge “delega” (la n. 190 del 2012). Il decreto 33 fa esplicito richiamo alle disposizioni della legge 190/2012, delle quali tratteremo nel proseguo, (*legge sull’anticorruzione*), **limitandone però, come detto, l’applicazione solo alle società partecipate e controllate che svolgono attività di pubblico interesse.**

Altra eccezione è data dal fatto che tali disposizioni **non trovano applicazione nei confronti delle società**, partecipate da amministrazioni pubbliche, **quotate** in mercati regolamentati e loro controllate.

La trasparenza, come afferma il Ministro della P.A: va *“intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dei soggetti, pubblici e privati, operanti sul mercato, consente a chiunque sia portatore di un interesse rilevante, di tipo anche economico, una migliore valutazione degli investimenti e degli indici di rischio che una determinata operazione economica può avere in un dato momento storico o mercato di riferimento.”*

Ne deriva che tutte le partecipate, per adeguarsi alle norme del D.Lgs., sono tenute ad attenersi a quanto indicato nella **delibera n° 65/2013** dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (**A.N.A.C.**) (*ex CIVIT*) - **“Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”**, (*ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 34 della legge n. 190/2012 e dell’art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, nonché, tenuto conto del rinvio contenuto nell’art. 22, comma 3, all’art. 14 del medesimo decreto*).